

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro

Confo Garanzia 2+3 / Confo Protezione Premium: Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione procedere come segue:

Notificate il sinistro il prima possibile online all'indirizzo: www.helvetic-warranty.ch

Documenti necessari per la denuncia del sinistro:

- Contratto d'acquisto e bollettino di consegna di Conforama
- Descrizione dell'articolo e del modello dell'oggetto assicurato come riportato nel contratto di acquisto
- Foto dell'oggetto danneggiato

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue:

Hotline per sinistri: +41 44 563 62 58

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Se il sinistro è coperto, Helvetic Warranty avvierà la procedura necessaria per l'eliminazione del danno.

Importante:

Si ricorda che il danno deve essere verificato prima da Helvetic Warranty.

In caso di riparazione senza previa approvazione da parte di Helvetic Warranty, i benefici potrebbero essere rifiutati o ridotti.

Informazioni per i clienti d'assicurazione collettiva Confo Garanzia 2+3 / Confo Protezione Premium per mobili da giardino (Edizione 04/2025)

Contraente:	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Conforama Suisse SA, Rue de la Gare 32, 1110 Morges (di seguito «Conforama») in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Il contratto di assicurazione collettiva prevede determinate prestazioni assicurative relative alla Confo Garanzia 2+3 o al Confo Protezione Premium (Garanzia 2+3 inclusa casco) per mobili da giardino.</p>
Soggetto assicurante:	<p>Il soggetto responsabile del rischio per tutte le componenti concordate di questa assicurazione è: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.</p>
Responsabilità per l'assicurazione e la gestione dei sinistri:	<p>La responsabilità per questa assicurazione e per la gestione di eventuali sinistri è di: Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata:	<p>I clienti di Conforama possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto all'assicurazione concesso vale esclusivamente nei confronti di Helvetia.</p> <p>Sono assicurati e hanno diritto a ricevere i benefici i clienti che hanno acquistato la Confo Garanzia 2+3 o il Confo Protezione Premium (Garanzia 2+3 inclusa casco) con l'acquisto di mobili da giardino.</p>

Condizioni Generali di Assicurazione Confo Garanzia 2+3 e Confo Protezione Premium (Garanzia 2+3 inclusa casco) per mobili da giardino (Edizione 04/2025)

Condizioni generali di assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in veste di assicuratore, e Conforama Suisse SA (Conforama), in veste di stipulante.

La versione vincolante delle condizioni generali di assicurazione (CGA) è redatta in tedesco. Inoltre, mettiamo a disposizione dei nostri clienti le traduzioni delle CGA in francese e in italiano. In caso di dubbio, fa fede la versione tedesca.

1. Oggetto Assicurato

È assicurato l'oggetto da giardino elencato nel contratto di acquisto con la descrizione dell'articolo e del modello (di seguito "oggetto assicurato"), contro eventi coperti fino al limite massimo di indennizzo.

2. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazioni

La copertura Garanzia 2+3 per mobili da giardino può essere stipulata contemporaneamente al contratto d'acquisto per l'oggetto in questione, oppure entro la scadenza della garanzia accordata da Conforama (garanzia per i difetti).

La copertura Protezione Premium deve essere stipulata contemporaneamente al contratto di acquisto per l'oggetto in questione.

L'importo del premio, inclusa la tassa assicurativa applicabile, dipende dalla durata, dalla copertura e dal prezzo di acquisto (somma assicurata) dell'oggetto assicurato e diventa dovuto al momento della sottoscrizione dell'adesione.

Se l'oggetto assicurato viene sostituito a causa di garanzia o di garanzia (garanzia del produttore e del venditore), la copertura assicurativa passa sull'oggetto sostitutivo secondo le presenti condizioni. La durata dell'assicurazione non viene modificata e non si estende. La persona assicurata deve comunicare per iscritto la ricezione dell'oggetto sostitutivo indicando la descrizione dell'articolo e del modello a:

E-mail: claim.conforama@helvetic-warranty.ch

a) Garanzia 2+3

La copertura dell'estensione della garanzia 2+3 inizia al termine della garanzia legale o contrattuale di due anni, ossia 24 mesi dalla ricezione dell'oggetto assicurato e termina:

- Tre anni (36 mesi) dopo l'inizio;
- In caso di danno totale.

b) Protezione Premium (Garanzia 2+3 inclusa casco)

Oltre alla durata descritta nel paragrafo 2a, la copertura assicurativa della prestazione aggiuntiva sotto la copertura Protezione Premium inizia al momento del ricevimento (consegna/ritiro) e termina:

- Cinque anni (60 mesi) dopo l'inizio della copertura assicurativa;
- In caso di danno totale (completa copertura Protezione Premium – Garanzia 2+3 inclusa casco).

3. Revoca dell'assicurazione

Il recesso dall'assicurazione è possibile entro 14 giorni dalla stipula, a condizione che fino a quel momento non sia stato segnalato alcun sinistro. Con la dichiarazione di recesso, l'assicurazione cessa di essere valida. Il premio versato verrà rimborsato dalla Conforama alla persona assicurata.

4. Numero di sinistri assicurati

- Per la Garanzia 2+3 non c'è alcun limite al numero di sinistri.
- Per la Protezione Premium, per la copertura casco, esiste un limite di due (2) sinistri casco, indipendentemente dalla causa che ha portato il danno assicurato (resta riservato il punto 3b – in caso di danno totale).

5. Persona assicurata / avente diritto in caso di sinistro

L'assicurato e l'avente diritto in caso di evento assicurato è il titolare del contratto di acquisto, sul quale sono indicati la stipula dell'assicurazione e l'oggetto assicurato. La persona assicurata deve avere la propria residenza permanente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Svizzera e nel Principato di Liechtenstein.

7. Condizioni per la copertura assicurativa

Le seguenti condizioni sono necessarie per la copertura assicurativa di ogni oggetto assicurato:

- L'oggetto assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona che risiede nello stesso nucleo familiare della persona assicurata.
- L'oggetto assicurato deve essere utilizzato principalmente per scopi privati. Gli oggetti assicurati utilizzati principalmente per scopi professionali o commerciali non sono coperti.
- L'oggetto assicurato deve essere stato acquistato in Svizzera.

8. Vendita dell'oggetto assicurato

Se l'oggetto assicurato viene venduto, la copertura assicurativa passa al legittimo acquirente con il trasferimento della proprietà dell'oggetto assicurato, a condizione che quest'ultimo risieda in Svizzera o nel Principato di Liechtenstein.

9. Somma assicurata

La somma assicurata corrisponde al prezzo di acquisto dell'oggetto assicurato (importo netto pagato).

10. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro

Per ogni sinistro, l'indennizzo massimo di Helvetia è limitato alla somma assicurata.

11. Eventi assicurati

a) Garanzia 2+3

È assicurato il danno improvviso e imprevedibile della funzionalità dell'oggetto assicurato, dovuto a difetti di progettazione, materiale o fabbricazione (analogamente alla garanzia del produttore o del venditore).

Questa lista è esaustiva.

b) Protezione Premium (Garanzia 2+3 inclusa casco)

In aggiunta agli eventi descritti al punto 11a, è coperto il danno (ad esempio, legno o vetro rotto) o la distruzione dell'oggetto assicurato a causa di un'improvvisa o imprevedibile influenza esterna (ad esempio, una caduta).

Questa lista è esaustiva.

12. Prestazioni assicurative

In caso di sinistro, Helvetia fornirà un indennizzo come segue:

• In caso di danno parziale:

I costi di riparazione fino al valore attuale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro. Per mobili da giardino di grandi dimensioni (come tavoli e divani), la riparazione avviene gratuitamente in Svizzera nel luogo di installazione, oppure l'oggetto viene ritirato per la riparazione presso un'officina. Tutti i trasporti sono a carico e rischio di Helvetic Warranty. Se l'indirizzo di consegna non è raggiungibile con veicoli a motore (ad esempio zona pedonale, funivie, ecc.), i costi aggiuntivi sono a carico della persona assicurata.

Tutti gli altri oggetti assicurati devono essere inviati dalla persona assicurata alla officina di contratto di Helvetic Warranty per la riparazione. Le spese di spedizione sono a carico della persona assicurata, mentre le spese di ritorno sono a carico di Helvetia.

• In caso di danno totale o riparazione non economica:

Un risarcimento sotto forma di buono Conforama equivalente al valore dell'oggetto assicurato, con ammortamento dal prezzo di acquisto originale secondo la seguente tabella (valore attuale). Se tale pagamento non è economico, il cliente riceve un oggetto sostitutivo di tipo e qualità equivalenti. La valutazione dell'economicità ai fini di queste condizioni è di competenza di Helvetia e Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, l'oggetto assicurato passa in proprietà dell'assicuratore e deve essere inviato ad Helvetic Warranty prima della prestazione assicurativa, su richiesta. Un danno totale si verifica quando la riparazione dell'oggetto assicurato non è possibile o non è economica. La riparazione non è economica se i costi sono superiori al valore attuale / ai costi per un oggetto sostitutivo di tipo e qualità equivalenti

Il valore attuale viene definito come segue (secondo i mesi):

Età dell'oggetto assicurato in mesi	Indennizzo massimo dal prezzo di acquisto originale (valore attuale)
0 – 24	100%
25 – 36	80%
37 – 48	60%
49 – 60	40%

Eventuali costi di smaltimento (in particolare costi di trasporto e viaggio) sono a carico della persona assicurata.

13. Franchigia

In caso di sinistro casco con il Protezione Premium, la persona assicurata dovrà pagare una franchigia di CHF 85.00, che dovrà essere versata anticipatamente tramite carta di credito o bonifico bancario a Helvetic Warranty. In caso di rifiuto del sinistro, la franchigia verrà rimborsata.

Nel caso di estensione della garanzia, non viene applicata alcuna franchigia in caso di sinistro.

14. Esclusioni

Non sono coperti i danni e difetti:

- che sono causati da fattori esterni (esclusi/coperte con la protezione premium);
- che riguardano le parti esterne dell'oggetto assicurato, a meno che queste non compromettano la funzionalità (es. graffi, ammaccature, scheggiature, ecc.);
- che riguardano materassi, coperte e piumoni;
- causati da scolorimento e esposizione alla luce solare;
- causati da fumo, cenere, allagamenti, vento o ossidazione;
- causati da insetti, animali o uccelli; • causati da sfilacciamenti dei tessuti o perdita di bottoni;
- dovuti a caratteristiche naturali della pelle, come macchie di bruciate, morsi, zecche o cicatrici aperte;
- dovuti alla perdita di elasticità della schiuma interna;
- causati da crepe da tensione nel legno massello dovute a secchezza;
- che si sono verificati prima dell'inizio dell'assicurazione;
- che si verificano prima o durante la consegna, se l'oggetto assicurato viene consegnato (e installato) da Conforama o un fornitore di servizi;
- coperti da altri contratti di assicurazione;
- che rientrano sotto la garanzia legale o la garanzia contrattuale di un terzo (es. produttore o venditore); • causati da modifiche all'oggetto assicurato (es. mobili modificati) non approvate dal produttore o dal venditore;
- dovuti all'invecchiamento, usura o sporizia o altre deposizioni; • causati da un uso eccessivo dell'oggetto assicurato (es. utilizzo commerciale);
- come la normale perdita di prestazioni di batterie, luci, molle a gas, scivoli (parti soggette a usura); • causati da manutenzione insufficiente o disprezzo delle raccomandazioni di manutenzione del produttore;
- dovuti a riparazioni mal riuscite effettuate sotto garanzia del produttore;
- causati da errori di montaggio da parte di un installatore non autorizzato dal produttore o dal venditore;
- causati da riparazioni, manutenzione, ripristino o pulizia autonomamente eseguite o organizzate;
- causati da comportamento gravemente negligente o intenzionale da parte del beneficiario o da bambini;
- dovuti a un uso non conforme dell'oggetto assicurato secondo le istruzioni del produttore;
- qualora la persona assicurata non sia in grado di mettere a disposizione l'oggetto assicurato;
- se il processo di riparazione non viene gestito tramite Helvetic Warranty;
- a causa di atti vandalici; • causati da eventi di incendio o forze naturali;
- causati da disposizioni delle autorità, confische o scioperi; • a causa di eventi bellici, terroristici o tumulti di qualsiasi tipo e delle misure adottate contro di essi;
- a causa di disastri naturali.

Non sono coperti nemmeno:

- danni conseguenti di qualsiasi tipo causati dall'oggetto assicurato;
- costi di perizia, se non viene identificato un danno assicurato sull'oggetto assicurato;
- danni e costi derivanti da un richiamo del produttore.

Se il danno o il difetto da riparare non rientra in un evento assicurato, la persona assicurata deve sostenere tutte le spese derivanti da Helvetia e/o Helvetic Warranty.

15. Obblighi generali

La persona assicurata è obbligata a informarsi sulle istruzioni operative e di manutenzione del produttore dell'oggetto assicurato e a rispettarle.

16. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la persona assicurata ha i seguenti obblighi:

- Segnalare immediatamente il sinistro a Helvetic Warranty (al massimo 14 giorni dopo averne preso conoscenza) in modo completo e veritiero tramite uno dei seguenti canali di comunicazione e, se richiesto, compilare il modulo di sinistro online:
- Telefono: +41 44 563 62 58
- Internet: www.helvetic-warranty.ch
- Presentare il contratto di acquisto, nonché foto dell'oggetto assicurato, se richiesto, e fornire tutte le informazioni necessarie per determinare il sinistro o l'entità dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore.
- Se un terzo (es. un altro assicuratore) è responsabile del danno, la persona assicurata deve prima richiedere il risarcimento a quest'ultimo. Su richiesta, la persona assicurata deve fornire prova dell'importo della prestazione del terzo.

17. Gestione dei sinistri

I sinistri sono trattati esclusivamente da Helvetic Warranty.

18. Conseguenze della violazione degli obblighi

- **Per quanto riguarda gli obblighi di cui al punto 15, che devono essere adempiuti prima dell'evento assicurato, si applicano le seguenti disposizioni:**
Se la persona assicurata viola intenzionalmente o gravemente negligenzemente un obbligo che deve essere adempiuto prima dell'evento assicurato, l'assicuratore può rescindere il contratto con effetto immediato entro un mese dalla conoscenza della violazione. L'assicuratore non ha diritto di rescindere se la persona assicurata dimostra che non ha violato l'obbligo intenzionalmente o gravemente negligenzemente.

Se la persona assicurata viola intenzionalmente un obbligo che deve essere adempiuto prima dell'evento assicurato, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione. In caso di violazione gravemente negligenzente, l'assicuratore ha il diritto di ridurre la sua prestazione in proporzione alla gravità della negligenza della persona assicurata.

Se la persona assicurata viola un obbligo che deve mantenere l'equilibrio tra il rischio e il premio nel contratto di assicurazione, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato previsto per il rischio maggiore. Per violazioni di altri obblighi di mera notifica e comunicazione che non influenzano la valutazione del rischio da parte dell'assicuratore, l'esenzione dalla prestazione si verifica solo se l'obbligo è violato intenzionalmente.

L'assicuratore rimane obbligato alla prestazione se la persona assicurata dimostra che non ha violato l'obbligo con grave negligenza. Ciò vale anche se la persona assicurata dimostra che la violazione dell'obbligo non ha avuto influenza sul verificarsi o sulla determinazione del sinistro o sull'entità della prestazione dell'assicuratore. Questo non vale se la persona assicurata ha violato l'obbligo in modo fraudolento.

- **Per quanto riguarda gli obblighi di cui al punto 16, che devono essere adempiuti dopo il verificarsi dell'evento assicurato, si applicano le seguenti disposizioni:**

Se la persona assicurata viola un obbligo che deve essere adempiuto dopo il sinistro, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione, salvo che la violazione non sia dovuta a dolo o grave negligenza.

Se l'obbligo non è violato con l'intento di influenzare l'obbligo di prestazione dell'assicuratore o di compromettere l'accertamento di circostanze che sono rilevanti per l'obbligo di prestazione dell'assicuratore, l'assicuratore rimane obbligato a prestare il risarcimento, a condizione che la violazione non abbia influenzato l'accertamento del sinistro o dell'importo della prestazione dell'assicuratore.

In caso di violazione negligenzente di un obbligo che la persona assicurata deve adempiere dopo l'evento assicurato, l'assicuratore potrà far valere i propri diritti solo se la persona assicurata è stata previamente informata delle condizioni di assicurazione o di un altro documento contenente l'obbligo.

19. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di prestazione ai sensi del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno da rimborsare ai sensi delle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nell'ambito delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione e differenti valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate ai sensi delle presenti CGA.

20. Trattamento dei dati

L'Helvetia tratta i dati personali solo nella misura necessaria alla gestione del contratto, delle pratiche relative ai sinistri e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing (p.es. newsletter, eventi, concorsi, profilazione, inviti, buoni, ecc.). I dati personali vengono conservati in formato fisico o elettronico per tutto il tempo necessario all'adempimento delle finalità del trattamento. Se necessario, i dati personali vengono trasmessi ai responsabili del trattamento e a terzi coinvolti (in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia). L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'elaborazione dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/protezionedati>.

21. Foro competente e legge applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.